**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**(NON DISCLOSURE AGREEMENT – NDA)**

**TRA**

Il presente accordo (di seguito, l’“**Accordo**”) è stipulato in data \_\_\_\_\_

Tra

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Codice Fiscale\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_ e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito, “Advisor”, “Destinatario” o “Parte Ricevente”)

e

**Dr.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_afferente alla Stazione Zoologica Anton Dohrn**,** con sede a Napoli, Villa Comunale 80121, C.F./P.IVA IT 04894530635 e iscritta nel Registro delle Imprese della CIAA di Napoli con il numero NA – 926218 dal 11/03/2015 (di seguito, “Parte Divulgante”)

(di seguito, definiti collettivamente le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE:**

* 1. le Parti si scambiano informazioni riservate allo scopo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *oppure* la Parte Divulgante ha realizzato e messo a punto uno studio relativo a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e la Parte Ricevente ha interesse a valutare i particolari di detto studio al fine di definire con la parte Ricevente un contratto di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito, lo “**Scopo**”)

* 1. le Parti intendono valutare la possibilità di una collaborazione nel settore sopra indicato;
  2. considerato il carattere altamente riservato e confidenziale della documentazione e delle informazioni che ai fini dello scopo saranno scambiate, le Parti intendono sottoscrivere il presente Accordo ai fini di tutelare e regolamentare l’utilizzo di tali informazioni e stabiliscono le condizioni di riservatezza in base alle quali le Parti si scambieranno informazioni nell'ambito delle discussioni relative al \_\_\_\_\_\_ e/o alla Tecnologia durante il periodo stabilito all'Articolo 5 *oppure* in tale contesto è interesse delle Parti scambiarsi informazioni confidenziali e segrete, alcune delle quali suscettibili di tutela brevettuale.
  3. Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano indipendentemente dal fatto che la Tecnologia venga successivamente sviluppata e/o industrializzata e/o fornita o meno. Resta inteso che, indipendentemente dal fatto che lo scambio di informazioni porti o meno allo sviluppo di una tecnologia successivamente sviluppata e/o industrializzata e/o fornita, le informazioni scambiate resteranno comunque protette dalle condizioni di riservatezza del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. **Definizioni e interpretazione dell’Accordo**

In questo Accordo le seguenti parole e frasi devono essere intese secondo il significato di seguito indicato:

* “**Controllo**”, “**Controllante**”, “**Controllata**”: hanno il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile italiano;
* “**Parte Divulgante**”: indica la Parte che divulga la/le Informazioni Confidenziali;
* **“Advisor”,** “**Parte Ricevente**” o **“Destinatario”**: indica la Parte che riceve o comunque viene a conoscenza di Informazioni Confidenziali;
* “**Soggetti Correlati**”: indica, in relazione a ciascuna Parte, i soci, gli amministratori di quella Parte, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i consulenti e i lavoratori autonomi, o qualsiasi altro soggetto impiegato o assunto alle dipendenze di quella Parte o di una sua Controllata o Controllante;
* “**Scopo**”: indica l’oggetto di cui alla premessa A).
* “**Informazioni Confidenziali**”: indica le informazioni di qualsiasi natura che sono ottenute dalla Parte Ricevente o da Soggetti Correlati, concernenti lo scopo dell’accordo, la Parte Divulgante, e/o Soggetti Correlati, sia anteriormente che successivamente alla data del presente Accordo, in forma scritta o per posta elettronica, trasmesse da parte della Parte Divulgante o da parte di uno qualsiasi dei Soggetti Correlati. A titolo esemplificativo, dovranno considerarsi quali Informazioni Confidenziali:
  1. tutte le copie di qualsiasi analisi, compilazione, studio, nota, memorandum, comunicazione, relazione, od ogni altro documento predisposto da una delle Parti o da uno qualsiasi dei Soggetti Correlati per suo esclusivo utilizzo, che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, dalle Informazioni Confidenziali in qualsiasi modo connesse all’Operazione; e
  2. le condizioni e i termini di cui al presente Accordo e gli interessi delle Parti, concernenti lo scopo e/o ogni altra trattativa ad essa relativa;
  3. informazioni riguardanti brevetti e domande di brevetto, segreti commerciali e di diritto d'autore, rapporti, informazioni proprietarie - quali idee, attività, tecniche, scoperte, risultati della ricerca, processi, modelli, invenzioni, know-how, algoritmi, software, documenti - e tutte le informazioni che la Parte divulgante può divulgare al Destinatario ai sensi del presente accordo, in qualsiasi forma.
* **“Eccezioni”:** il termine “riservato” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze:

1. di pubblico dominio o divenuto di pubblico dominio con un atto o un comportamento non vietato dalle Parti;
2. la cui divulgazione è richiesta dall'osservanza di disposizioni di legge o regolamentari, o dall'attuazione di una disposizione dell'autorità pubblica, a condizione che le Parti si siano preventivamente consultate sulle modalità e sui contenuti di tale divulgazione, a meno che la legge, il regolamento o l'autorità pubblica non dispongano diversamente.
3. **Trattamento delle Informazioni Confidenziali**

2.1 A seguito della comunicazione, da parte della Parte Divulgante, di Informazioni Confidenziali, la Parte Ricevente si impegna a trattare tali Informazioni Confidenziali in maniera strettamente confidenziale e, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, si obbliga a:

1. osservare, nel tutelare le Informazioni Confidenziali, la stessa diligenza utilizzata per tutelare le proprie informazioni di pari sensibilità ed importanza;
2. non vendere, pubblicare e divulgare le Informazioni Confidenziali con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
3. adottare ogni ragionevole precauzione nel trattare e nel gestire tali Informazioni Confidenziali al fine di impedire che soggetti terzi possano accedere alle stesse;
4. tenere indenne la Parte Divulgante contro ogni danno diretto o perdita di profitto che dovessero derivare o che comunque la Parte Divulgante dovesse subire per effetto della violazione dell’obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente;
5. utilizzare tali Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per realizzare lo scopo di cui al presente accordo e/o per effettuare ogni valutazione al riguardo, essendo assolutamente vietato utilizzare le Informazioni Confidenziali per raggiungere finalità diverse quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per svolgere attività che possono essere considerate, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l’attività (o parte di essa) svolta dalla Parte Divulgante;
6. mantenere segreta e riservata l’esistenza di qualsivoglia trattativa concernente lo scopo del presente accordo ovvero a non porre in essere alcuna rivelazione - verbale o scritta - in qualsiasi modo connessa e relativa allo scopo del presente accordo;
7. riprodurre solo le copie di Informazioni Confidenziali che risultino strettamente necessarie ai sensi dell’articolo 2.1 e), ed al solo fine di fornirle ai soggetti autorizzati l’utilizzo di Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo; e
8. informare immediatamente l’altra Parte qualora venga a conoscenza del fatto che le Informazioni Confidenziali sono state rivelate ad un terzo non autorizzato, e porre in essere tutte le attività necessarie sia per interrompere e porre rimedio a tale violazione, sia per mantenere informata la Parte Divulgante in relazione a tali attività.

2.2 La Parte Ricevente si impegna a fare in modo che ciascun soggetto al quale le Informazioni Confidenziali siano rivelate in conformità al presente Accordo, sia a conoscenza ed osservi le restrizioni concernenti l’uso di tali Informazioni Confidenziali, e in particolare:

1. mantenga la più assoluta riservatezza; e
2. non riveli o divulghi tali Informazioni Riservate a nessuno che non sia autorizzato ai sensi del presente Accordo.

2.3 Gli obblighi di confidenzialità non si applicano alle Informazioni Confidenziali nella misura in cui la Parte Ricevente dimostri che:

1. di essere in legittimo possesso delle Informazioni Confidenziali sin da prima che le stesse gli siano state trasmesse dalla Parte Divulgante; o
2. le Informazioni Confidenziali sono state raccolte in via del tutto autonoma da un funzionario, agente, dipendente, o altro soggetto per conto della Parte Ricevente, senza alcun supporto della Parte Divulgante; o
3. le Informazioni Confidenziali sono o siano divenute di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o di qualunque Soggetto Correlato; o
4. le Informazioni Confidenziali sono trasmesse alla Parte Ricevente, senza alcuna restrizione relativa alla loro divulgazione o uso, da parte di un Soggetto Correlato legittimato ad effettuare la loro divulgazione;
5. le Informazioni Confidenziali devono essere divulgate dalla Parte Ricevente per legge e/o per ordine dell’autorità giudiziaria competente ovvero per ogni indagine effettuata da qualsiasi autorità competente legittimata a richiedere la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali. Resta espressamente inteso che in tal caso la Parte Ricevente dovrà prontamente notificare alla Parte Divulgante tale richiesta in modo che questa:
6. fornisca, prima di ogni divulgazione e, ad ogni modo, entro il minor termine, alla Parte Divulgante tutti i dettagli della richiesta di comunicazione; e
7. fornisca e divulghi solo quelle Informazioni Confidenziali strettamente necessarie al fine di soddisfare le richieste dell’autorità richiedente.

2.4 Preso atto del fatto che la proprietà intellettuale delle Informazioni Confidenziali resterà in capo alla Parte Divulgante, quest’ultima prende atto del fatto che la Parte Ricevente e i suoi affiliati potrebbero in futuro sviluppare informazioni interne o ricevere informazioni da diverse altre parti che potrebbero essere simili rispetto alle Informazioni Confidenziali trasmesse dalla Parte Divulgante.

2.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. Le Parti si impegnano a rispettare le norme sulla protezione dei dati in vigore in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.

1. **Proprietà e Rinuncia**

3.1 Ciascuna Parte garantisce di avere il pieno diritto di divulgare le proprie Informazioni Confidenziali all’altra Parte e di autorizzare l’altra Parte ad utilizzare tali Informazioni per la valutazione delle condizioni e per il raggiungimento dello scopo del presente accordo.

3.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà riservata relativi alle Informazioni Confidenziali sono e rimarranno di piena ed esclusiva titolarità della Parte Divulgante e/o del Soggetto Correlato della medesima, senza che alcuna disposizione del presente Accordo costituisca, o intenda costituire, titolo o altro impegno a garantirne la proprietà.

3.3 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà riservata relativi alle Informazioni Confidenziali devono essere considerati come riservati e nessun ulteriore diritto di utilizzo delle Informazioni Confidenziali - diverso da quelli espressamente previsti nel presente Accordo - potrà essere considerato implicitamente concesso o dovrà ritenersi implicitamente esistente in virtù del presente Accordo. In particolare, in forza del presente Accordo, nessun diritto di licenza è concesso, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, o ad un Soggetto Correlato su qualsivoglia invenzione, scoperta, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale o di proprietà riservata ora o in futuro detenuto, costituito od ottenuto in licenza dalla Parte Divulgante.

3.4 Né la Parte Divulgante né i Soggetti Correlati forniscono, ai sensi del presente Accordo, alcuna dichiarazione o garanzia - espressa o implicita - sulla accuratezza e completezza delle Informazioni Confidenziali, e né la Parte Divulgante, né altri Soggetti Correlati, avranno alcuna responsabilità, ai sensi del presente Accordo, nei confronti della Parte Ricevente o di terzi derivante dall’utilizzo delle, o dall’affidamento fatto sulle Informazioni Confidenziali da parte della Parte Ricevente o dei suoi Soggetti Correlati.

1. **Restituzione e Distruzione delle Informazioni Confidenziali**

4.1 In qualsiasi momento a seguito di specifica richiesta scritta da parte della Parte Divulgante, per quanto riguarda le Informazioni Confidenziali trasmesse in forma scritta, la Parte Ricevente dovrà, e farà in modo che i propri Soggetti Correlati provvedano, a:

1. restituire alla Parte Divulgante le Informazioni Confidenziali ricevute (incluse tutte le copie delle stesse detenute dalla Parte Ricevente o dalle società Collegate o Soggetti Correlati della stessa);
2. distruggere tutte le copie e tutte le e-mail di qualsiasi documento che contenga, rifletta o derivi, in tutto od in parte, le Informazioni Confidenziali.
3. **Durata, rinnovo, validità**

5.1 Questo Accordo produrrà i propri effetti a partire dalla data di esecuzione e continuerà ad essere vincolante tra le Parti ai fini dello Scopo fintanto che la Parte Ricevente sarà a conoscenza e avrà il possesso di una Informazione Riservata ricevuta o comunque derivante dalla Parte Divulgante per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di esecuzione del presente Accordo.

5.2 Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo accordo.

5.3 L’efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative. Le disposizioni di cui al punto 7.13 *(Giurisdizione e Legge Applicabile)* e di cui al punto 7.7 *(Dichiarazioni)* continueranno a produrre i propri effetti fino alla cessazione degli effetti del presente Accordo.

1. **Comunicazioni**

6.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, che scaturiscono dall’applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati, in base a specifici usi e necessità, per iscritto e/o comunicati mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Stazione Zoologica A.Dohrn**

Villa Comunale, 80121 Napoli (NA) - Italia

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it (all’attenzione di Dr. \_\_\_\_\_\_ e del referente per il Trasferimento Tecnologico all’uopo indicato)

e sarà ritenuta opportunamente notificata alla data della conferma di ricezione della PEC o della e-mail.

1. **Disposizioni generali**

**7.1 Rinuncia**

Qualsiasi omissione da ciascuna Parte ad esercitare uno dei diritti, facoltà o privilegi indicati dal presente Accordo non dovrà essere considerata come rinuncia di tale Parte a tale diritto, facoltà o privilegio. L’esercizio parziale di uno di tali diritti, facoltà o privilegi non pregiudicherà l’ulteriore esercizio dei medesimi.

**7.2 Invalidità Parziale**

Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo venga giudicata invalida e/o inefficace da un Tribunale o dalla competente autorità pubblica, l'invalidità e/o inefficacia di tale previsione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni dell’Accordo. Pertanto, tutte le disposizioni non ritenute invalide e/o inefficaci continueranno a trovare integrale applicazione. Al riguardo, nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni dell’Accordo venga dichiarata invalida e/o inefficace, entrambe le Parti si impegnano a sostituire tale disposizione mediante diversa previsione che sia valida ed efficace.

**7.3 Esaustività dell’Accordo**

Il presente Accordo costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito all’uso ed il trattamento delle Informazioni Confidenziali, e, in merito, sostituisce e supera ogni precedente intesa, accordo o dichiarazione, sia scritta che orale.

Nessuna modifica al presente Accordo sarà effettiva se non effettuata scritta e sottoscritta da o per conto di ciascuna delle Parti.

**7.4 Autonomia**

Ciascuna delle Parti conferma espressamente di agire in via autonoma ed in nome proprio, e non in qualità di agente od intermediario per qualsiasi altro soggetto.

Ciascuna delle Parti sarà responsabile per ogni onere sostenuto che dovesse derivare in relazione allo scopo del presente accordo e/o in relazione al trattamento delle Informazioni Confidenziali.

**7.5 Rimedi e penalità**

Ciascuna Parte riconosce che ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo può causare danni irreparabili all'altra, conferendole il diritto al risarcimento del danno, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge applicabile.

Le parti convengono che in caso di violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno *oppure* Il Destinatario, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo ad esso imputabili, sarà tenuto a corrispondere all’altra Parte una somma pecuniaria di € 100.000, 00 a titolo di penale per ogni violazione accertata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 cc, salvo il risarcimento del maggior danno.

**7.6 Cessione dell’Accordo**

Il presente Accordo non potrà essere oggetto di cessione senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

**7.7 Dichiarazioni**

Le Parti concordano di mantenere la natura e l’oggetto del presente Accordo riservata. La medesima riservatezza dovrà essere garantita anche in relazione alle trattative e alle comunicazioni intercorse tra le Parti in relazione allo scopo del presente accordo, obbligandosi sin da ora a non divulgare, né mediante dichiarazioni pubbliche, né mediante pubblicità o altre forme di comunicazione informazioni relative al presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

**7.8 Nessuna Licenza**

I diritti relativi alle Informazioni Riservate sono riconducibili solo alla Parte Divulgante e nessun diritto o obbligo diverso da quelli previsti espressamente nel presente Accordo sono da considerarsi concessi, esplicitamente o implicitamente. In particolare, nessuna licenza è da considerarsi concessa alla Parte Ricevente - direttamente o indirettamente - mediante il presente Accordo in relazione a qualsiasi invenzione, scoperta, brevetto, *copyright* o altra proprietà industriale o intellettuale attualmente detenuta, realizzata o ottenuta dalla Parte Divulgante.

**7.9 Nessuna obbligazione**

Le condizioni ed i termini di cui al presente Accordo non potranno in alcun caso essere intese ed interpretate nel senso di ritenere la Parte Divulgante vincolata alla trasmissione di informazioni sia riservate che non riservate.

**7.10 Ulteriori Accordi**

La finalità di cui al presente Accordo è quella di garantire la protezione della riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate. Il presente Accordo non costituisce obbligo alcuno per nessuna delle Parti di sottoscrivere accordi futuri.

Inoltre, il presente Accordo non implica alcuna assunzione di obblighi o impegni di esclusività o obblighi o impegni diversi da quelli espressamente stabiliti, né crea alcuna relazione di agenzia, joint venture o partnership tra le Parti.

**7.11 Proprietà intellettuale e industriale**

In base a quanto stabilito agli articoli 3.3, 7.8, 7.10 il presente accordo non costituisce alcuna forma di concessione o trasferimento di alcun diritto o concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Tuttavia, nel caso in cui, nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, l’attività porti a risultati innovativi e brevettabili, la titolarità di tali risultati potrà essere gestita con un successivo specifico accordo.

**7.12 Protezione Dati Personali**

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali in vigore, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e ogni altra normativa vigente in relazione ai dati dell’altra Parte, nonché di eventuali terzi che possano entrare in loro possesso durante l’esecuzione del presente Accordo. A tal fine, si applicano le norme applicabili ai sensi della legge a cui è soggetto il presente Accordo e quelle applicabili a ciascuna delle Parti in base alla sua nazionalità.

I firmatari e le persone nominate come riferimenti ai sensi del presente Accordo sono consapevoli che i loro dati personali saranno trattati ai fini dell’implementazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per la gestione e l’archiviazione della relativa documentazione.

Conformemente alle normative sulla protezione dei dati in vigore di volta in volta, gli interessati hanno diritto di esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, eliminazione, opposizione, diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati personali, trasferibilità e il diritto di depositare un reclamo presso un'autorità di controllo.

Dettagli delle Parti come dati responsabili del trattamento:

Denominazione sociale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale e P. IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dipartimento Protezione dati - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it

Denominazione sociale: Stazione Zoologica Anton Dohrn

Codice fiscale e P. IVA: IT 04894530635

Indirizzo: Villa Comunale - 80121, Napoli, Italia

Dipartimento Protezione dati: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - rpd.privacy@szn.it

Autorità di vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it

**7.13 Giurisdizione e legge applicabile**

Il presente Accordo è regolato e verrà interpretato secondo il diritto italiano.

In caso di controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo o comunque ad esso legato, ciascuna Parte può notificare all'altra per iscritto il contenuto del reclamo e le Parti faranno del loro meglio per risolvere tale controversia in via amichevole attraverso la discussione.

Se la controversia non viene risolta entro trenta (30) giorni dalla notifica da parte di una Parte all'altra e, salvo accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti può deferire la controversia al tribunale competente di Roma, Italia, al quale le Parti attribuiscono la giurisdizione esclusiva.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Stazione Zoologica Anton Dohrn** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |